

Statuto dell'ASSOCIAZIONE DEGLI EX-STUDENTI DEL COLLEGIO S. ISIDORO

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'associazione senza fini di lucro denominata: "Associazione degli ex-studenti per il Collegio S. Isidoro". La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 – Sede e rappresentanza legale

L'Associazione ha sede legale presso il Collegio S. Isidoro, in Piacenza, Strada dell'Anselma n. 7.

L'Associazione è rappresentata e sta in giudizio nella persona del Presidente.

Art. 3 – Oggetto sociale

L'Associazione si propone di contribuire a realizzare condizioni di eccellenza del Collegio e di favorire ogni iniziativa che ne accresca e diffonda la reputazione; di sostenere e promuovere lo studio nel Collegio di studenti iscritti all'Università Cattolica particolarmente meritevoli e bisognosi; di tenere vivi tra i soci lo spirito di appartenenza al Collegio e i valori che ne costituiscono il fondamento.

L'Associazione si impegna a sollecitare la cooperazione, anche materiale, di soggetti privati, istituzioni pubbliche ed enti ecclesiastici per il conseguimento dei fini predetti. Nell'elaborazione ed esecuzione delle proprie attività, l'Associazione coinvolge gli studenti del Collegio, anche attraverso la Consulta che li rappresenta.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, dal ricavato di manifestazioni e pubblicazioni curate dall'Associazione, nonché da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno, eventuali avanzi di gestione non verranno ripartiti fra i soci ma iscritti all'esercizio successivo e reinvestiti nelle attività sociali previste dallo Statuto.

Art. 5 - Soci

Sono **soci ordinari** tutti coloro che aderiscono alle finalità del presente Statuto, previa richiesta di adesione all'Associazione – da approvarsi dal Comitato di Presidenza - e versamento della quota associativa.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, tutti i laureati dell'Università Cattolica, che siano stati ospiti del Collegio per almeno due anni e non lo siano attualmente.

Sono **soci onorari**:

- il Magnifico Rettore *pro tempore* dell'Università Cattolica, di diritto;
- coloro che, pur non essendo stati ospiti del Collegio durante gli studi, vi abbiano ricoperto, almeno per un anno, l'ufficio di Direttore o Vice Direttore o Assistente spirituale nonché le persone che abbiano avuto un ruolo riconosciuto nella vita e nella storia del Collegio S. Isidoro e quanti avranno contribuito all'attività dell'Associazione con erogazioni, donazioni e lasciti, o che comunque, con impegno continuativo, avranno conseguito risultati significativi nel perseguimento delle finalità dell'Associazione. I soci onorari sono approvati dal Comitato di Presidenza ed esentati dal pagamento delle quote associative.

A ciascun socio iscritto è garantito il diritto di voto ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari, nonché per la nomina dei componenti gli Organi elettivi dell'associazione.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. La morosità e l'indegnità sono deliberate a maggioranza dal Comitato di Presidenza.

Art. 6 – Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei Soci, il Comitato di Presidenza, il Presidente e il Comitato Scientifico.

L'Associazione è validamente costituita e può operare anche se non è costituito il Comitato Scientifico.

Art. 7 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta dai soci onorari e dai soci ordinari in regola nel pagamento della quota associativa.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci almeno una volta all'anno e ogni qual volta lo richiedano almeno un terzo dei soci o la maggioranza dei membri del Comitato di Presidenza.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci è effettuata, con un preavviso di almeno venti giorni rispetto alla data fissata, mediante comunicazione scritta o per via telematica. La convocazione contiene l'ordine del giorno. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita: in prima convocazione con almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. La prima e la seconda convocazione sono distanziate di almeno sessanta minuti.

Sono compiti dell'Assemblea:

- deliberare in merito alle eventuali modifiche dello Statuto;
- deliberare in merito alla misura e la periodicità delle quote associative;
- eleggere fra i membri ordinari le cariche sociali, ossia: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- esaminare le attività svolte e quelle da svolgere, in rapporto all'attuazione dei fini dell'Associazione;
- approvare il bilancio preventivo di ciascun esercizio sociale e il bilancio consuntivo del precedente;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e le modalità di liquidazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o in subordine da un altro socio eletto dall'Assemblea all'inizio dei lavori.

Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le modifiche statutarie e lo scioglimento che devono essere deliberate dai due terzi dei voti rappresentati. È ammesso il voto per delega, con un limite di cinque deleghe conferibili a ciascun socio.

Per la deliberazione delle cariche sociali il voto è segreto e non è ammessa la delega. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei voti, se nella prima votazione per nessun nominativo è raggiunta la maggioranza assoluta, si procede a una seconda votazione tra i due nominativi che hanno avuto più voti.

Art. 8 – Il Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è composto da un massimo di nove membri, quattro elettivi e cinque di diritto.

Sono componenti elettivi il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

I componenti elettivi restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Sono componenti di diritto l'Assistente Spirituale della sede di Piacenza dell'Ateneo, il Direttore e il Presidente della Consulta degli Studenti del Collegio, un rappresentante designato dal Rettore dell'Università Cattolica e un rappresentante designato dal Presidente di EDUcatt.

L'eventuale mancata designazione di uno o più membri di diritto non inficia la valida costituzione del Comitato di Presidenza.

In caso di decadenza, dimissioni, decesso o rinuncia di un componente del Comitato di Presidenza, il Comitato stesso provvede alla sostituzione, nel caso di un membro elettivo, tramite nomina a

maggioranza di un supplente che resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato del componente sostituito.

Sono compiti del Comitato di Presidenza:

- dettare le linee di indirizzo e azione dell'Associazione, sottoponendo proposte e iniziative all'Assemblea dei Soci e dando esecuzione alle delibere di questa;
- curare l'amministrazione e la gestione dell'associazione, predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- deliberare sull'attribuzione della qualifica di socio onorario, sulle domande di ammissione all'Associazione e sulla cessazione dei soci morosi o indegni;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno due volte all'anno. Il Comitato di Presidenza può riunirsi anche in forma telematica.

Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti in carica e sono adottate a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Comitato di Presidenza, svolge inoltre tutti i compiti attribuitigli dallo Statuto.

Art. 10 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da docenti universitari o da personalità laiche o ecclesiastiche rilevanti nel mondo della cultura o delle attività produttive. I componenti del Comitato scientifico sono nominati in numero variabile dal Comitato di Presidenza, durano in carica tre anni ed eleggono al proprio interno il Presidente del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico formula al Comitato di Presidenza proposte di programmi e iniziative intese a sviluppare la formazione e il confronto culturale dei Soci e degli studenti ospiti del Collegio, nonché ad arricchire il prestigio del Collegio e dell'Associazione.

Art. 11 – Modifiche allo Statuto

L'Assemblea dei Soci può deliberare modifiche al presente Statuto a maggioranza di due terzi dei soci partecipanti all'assemblea.

Art. 12 - Scioglimento

Lo scioglimento può essere deliberato soltanto dall'Assemblea dei Soci, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto, con apposita delibera dell'Assemblea dei Soci, ad altra associazione o Ente con finalità analoghe a quelle espresse nel presente Statuto, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.